



Roma, 16.10.2020

Ufficio: DOR/PF  
Protocollo: 202000008891/AG  
Oggetto: Coronavirus: Legge 126/2020 conversione in legge D.L. 104/2020- Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia (Decreto Agosto).  
Circolare n. 12565  
SS  
4.1  
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI  
DEI FARMACISTI  
e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO  
CENTRALE DELLA F.O.F.I.  
LORO SEDI

**Definitivamente convertito in legge il “Decreto Agosto”**

**Riferimenti:** Legge 13 ottobre 2020, n. 126 “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia*”. (GU Serie Generale n.253 del 13-10-2020 - Suppl. Ordinario n. 37)

Si informa che, nella Gazzetta Ufficiale del 13 ottobre u.s., è stata pubblicata la Legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante la “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia*” (c.d. “Decreto Agosto” cfr. circolare federale 12454 del 25.8.2020).

Si evidenziano di seguito le principali novità introdotte in sede di conversione. Le nuove disposizioni sono in vigore dal 14 ottobre 2020.

**Art. 8 (Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine)**

Confermata la possibilità, fino al 31 dicembre 2020, di rinnovare o prorogare, per un periodo massimo di 12 mesi (fermo restando il limite complessivo di 24 mesi) e per una sola volta, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato anche in assenza di causale.

In sede di conversione è stata inserita un'ulteriore disposizione (comma 1-bis) che, con una modifica all'art. 31 del D.Lgs. 81/2015, interviene in materia di somministrazione di lavoro prevedendo che, qualora il contratto tra l'agenzia di somministrazione e l'utilizzatore sia a tempo determinato, l'utilizzatore possa impiegare in missione, per periodi superiori a ventiquattro mesi anche non continuativi, il medesimo lavoratore somministrato, per il quale l'agenzia di somministrazione abbia comunicato all'utilizzatore l'assunzione a tempo indeterminato, senza che ciò determini in capo all'utilizzatore stesso la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato. Tale previsione ha efficacia fino al 31 dicembre 2021.

### **Art. 21-bis (Lavoro agile e congedo straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici)**

Sono state introdotte nuove disposizioni in materia di lavoro agile e congedo straordinario.

Il comma 1 consente al genitore lavoratore dipendente di svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di anni quattordici. Il comma 3 prevede che, nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e comunque in alternativa a tale misura, uno dei genitori, alternativamente all'altro, possa astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, minore di anni quattordici.

Il comma 4 riconosce, per i periodi di congedo fruiti, in luogo della retribuzione, un'indennità pari al 50% della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, a eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

Il comma 5 esclude che, per i giorni in cui un genitore fruito di una delle suddette misure, ovvero svolge anche ad altro titolo l'attività di lavoro in modalità agile o comunque non svolge alcuna attività lavorativa, l'altro genitore possa chiedere di fruire di alcuna delle predette misure.

Il beneficio previsto dalla disposizione può essere riconosciuto per periodi in ogni caso compresi entro il 31 dicembre 2020.

Il comma 10 dispone che le P.A. provvedono alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

### **Art. 26. Disposizioni in materia di sorveglianza attiva in quarantena**

Con una modifica all'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è stato previsto che fino al 15 ottobre 2020 per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato.

A decorrere dal 16 ottobre e fino al 31 dicembre 2020, i lavoratori fragili svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

### **Art. 29 - ter Disposizioni per la tutela della salute in relazione all'emergenza da COVID-19**

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di fronteggiare adeguatamente le emergenze pandemiche, come quella da COVID-19 in corso, adottano

piani di riorganizzazione dei distretti e della rete assistenziale territoriale per garantire l'integrazione socio-sanitaria, l'interprofessionalità e la presa in carico del paziente.

**Art. 30 - bis Misure urgenti per il rafforzamento del Servizio sanitario nazionale**

Fino al 31 dicembre 2022, al fine di assicurare un efficace assolvimento dei compiti primari di tutela della salute affidati al Ministero della salute, di garantire l'erogazione dei LEA e di fronteggiare la carenza di medici specialisti e di specialisti biologi, chimici, farmacisti, fisici, odontoiatri e psicologi, i dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale possono presentare domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo, comunque non oltre il settantesimo anno di età.

**Art. 31 - quater Misure in materia di potenziamento dei distretti sanitari**

Con una modifica dell'articolo 3 -quater , comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è stato disposto che il Programma delle attività territoriali preveda la localizzazione dei servizi garantiti dal distretto (articolo 3–quinquies) sulla base dell'analisi dei bisogni di salute della popolazione, garantita anche dalla piena accessibilità ai dati del Servizio sanitario regionale mediante la realizzazione di un sistema informativo integrato senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO  
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE  
(On. Dr. Andrea Mandelli)

All.1